



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

03796-21

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 809/2020

ROSA PEZZULLO

CC - 20/10/2020

RENATA SESSA

- Relatore -

R.G.N. 13483/2020

ELISABETTA MARIA MOROSINI

PAOLA BORRELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 29/11/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

lette/SENTITE le conclusioni del PG che ha chiesto l'assoluzione dei mandati di cattura

dei ricorsi.

fl

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Bolzano del 29.11.2019, in applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., agli imputati (omissis) e (omissis) venivano applicate le rispetti pene concordate (di anni tre e mesi uno di reclusione per ciascuno di essi) per i reati di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen., 216 comma 1 n. 1, 217 comma 2, 219 comma 1, 223 e 224 Legge fall. e 388 comma 6 cod. pen. come rispettivamente ascritti.

2. Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione i predetti imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi, comuni ad entrambi i ricorsi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 185 comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 e 18 del D.P.R. 574/1988, e la conseguente nullità assoluta della sentenza a causa dell'omessa redazione nella lingua scelta dall'imputato.

Si rappresenta che all'atto di notifica del verbale di dichiarazione/elezione di domicilio e di nomina del difensore, entrambi gli imputati, allora indagati, dichiaravano, ai sensi del D.P.R. 574/1988, di scegliere la lingua tedesca quale lingua processuale; il procedimento veniva dunque proseguito in lingua tedesca.

Successivamente si costituivano parti civili, in lingua italiana, i sigg. (omissis) e (omissis), nonché la (omissis) S.r.l., con la conseguenza che il procedimento penale diventava bilingue.

All'udienza del 14.11.2019, nel momento in cui la difesa chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'allora difensore di ciascuno dei predetti rinunciava alla traduzione del solo verbale in lingua tedesca, il quale veniva correttamente redatto in lingua italiana. Il G.U.P. a quel punto rinviava, anche per la lettura del dispositivo, alla successiva udienza del 29.11.2019.

Orbene, a detta udienza il G.U.P. dava lettura del dispositivo di sentenza nella sola lingua italiana. Anche la successiva sentenza veniva redatta sempre e solamente in lingua italiana, nonostante l'espressa previsione contenuta nell'art. 18 lett. i) del D.P.R. 574/1988 secondo cui "i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue".

Si è chiaramente verificata la violazione della norma sopra descritta che, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 574/1988, costituisce un'ipotesi di nullità assoluta.

Ne deriva la nullità assoluta del dispositivo e della sentenza per mancata traduzione nella lingua processuale tedesca scelta da entrambi gli imputati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. a causa del mancato deposito contestuale della motivazione della sentenza con conseguente mancata decorrenza dei termini previsti per l'impugnazione dall'art. 582 comma 2 cod. proc. pen..

Dispongono le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 40986 del 19.07.2018, RV. n. 273934) che "la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento".

In altri termini, la riserva irrituale di motivazione, la quale costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione, può incidere sulla comunicazione della decisione e dunque sulla decorrenza, ai sensi dell'art. 585 comma 2 cod. proc. pen., del termine per proporre impugnazione.

Nel caso in esame, pertanto, non essendo di fatto ancora intervenuta alcuna comunicazione o notificazione della sentenza, deve ritenersi non ancora utilmente decorso il termine decadenziale di cui all'art. 585 cod. proc. pen. per presentare l'impugnazione.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. nonché la violazione di legge in riferimento all'art. 216 comma 3 Legge fall. ovvero dell'art. 217 Legge fall..

Dal capo di imputazione risulta inequivocabilmente che (omissis) e (omissis) sono stati tratti a giudizio, in concorso con altro imputato, per vari reati, tra i quali figura quello di bancarotta fraudolenta. Tuttavia, circa la contestazione dei singoli episodi di distrazione di denaro riportati in imputazione si fa notare che non vi è la prova né delle singole voci componenti il totale distratto, né risulta se le stesse fossero state destinate a favore di alcuni creditori a discapito di altri. D'altra parte, dalla ben scarna motivazione della sentenza appare evidente come non sia stata svolta una benché minima disamina contabile-finanziaria della (omissis) S.r.l. - nemmeno nominativamente citata - né della (omissis) (indicate rispettivamente nell'uno e nell'altro ricorso) .

Orbene, l'assenza di ogni indicazione non consente nemmeno di verificare se il giudice abbia preso o meno in considerazione - come avrebbe dovuto - la sussistenza di ipotesi delittuose analoghe ma di minore gravità, quali quelle di cui all'art. 216 comma 3 ovvero all'art. 217 Legge fall..

Si rammenta infatti che "anche in caso di sentenza di patteggiamento il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, con argomenti privi di vizi logici, del percorso motivazionale seguito", ancorché in modo succinto (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 13836 del 16.01.2019, RV n. 275371).

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta infine l'omessa motivazione circa la riduzione premiale effettuata, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen..

In tema di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. infatti, il giudice non può limitarsi alla ricezione passiva della volontà dei proponenti ma, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, deve autonomamente valutare la situazione di fatto e di diritto che la fattispecie concreta suggerisce e richiede.

Nel caso di specie, il G.U.P. presso il Tribunale di Bolzano avrebbe dovuto valutare i fatti nella loro materialità in maniera autonoma rispetto alla richiesta delle parti, specificando il motivo per il quale la riduzione prevista per la scelta del rito si sia limitata a pochissimi mesi rispetto alla pena complessiva.

A tal proposito, si rileva che il dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, in ordine alla motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta di parte sembra aver raggiunto ormai un risultato interpretativo univoco e definitivo; pertanto nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che, accanto all'assoluta carenza di motivazione, assumano rilevanza - come avviene nel caso di specie - anche quei vizi ricollegabili alla c.d. "motivazione apparente", costituita da formule stereotipate e prive di reale contenuto. Certo è che l'assenza di qualsiasi cenno di motivazione non può che rimandare, sul piano interpretativo, alla certezza della mancata disamina della intera vicenda processuale, sia sotto il profilo del merito che sotto l'aspetto delle norme positive e processuali.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, presentando motivi, in parte, anche proprio inammissibile.

1.1. Il primo motivo è privo di pregio.

Innanzitutto, sebbene nel processo penale celebrato nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse sia imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue, è comunque fatta salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione del verbale nella propria lingua (Sez. 6, n. 22005 del 22/11/2011 - dep. 07/06/2012, P.G. in proc. Simma, Rv. 25284501); e ciò in realtà è previsto proprio dal D.P.R. 574/1988 che nella parte relativa al processo che si celebra nella regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige prevede una serie di regole che disciplinano l'uso della lingua che rimettono in buona sostanza, comunque, alla parte - imputato e parte civile - di indicare la lingua-madre da impiegare nella redazione e traduzione degli atti del processo, con possibilità anche di rinunciare alla traduzione di singoli atti o di non chiedere la traduzione di quegli atti - i documenti prodotti dalle parti nel giudizio e le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo - che sono tradotti solo a richiesta di parte.

Ciò anche perché i destinatari delle norme sono pur sempre cittadini che risiedono in una regione dello Stato Italiano in cui si parla prevalentemente l'italiano e il tedesco, che di là

della lingua madre ben possono conoscere quindi anche l'altra lingua diffusa sul territorio. Si tratta di soggetti non del tutto assimilabili allo straniero presente in Italia, di qui la necessità di una disciplina *ad hoc*, che deve essere letta alla luce dei principi fondamentali del diritto interno e comunitario, essendo la traduzione degli atti ovviamente prevista sempre nell'ottica di garantire appieno l'esercizio del diritto di difesa.

Ciò posto, passando all'esame della questione della mancata traduzione della sentenza nella lingua tedesca scelta dall'imputato - in cui si estrinseca in buona sostanza la doglianza mossa col primo motivo sul presupposto della limitazione della rinuncia alla sola verbalizzazione - non si può innanzitutto trascurare il fatto che la sentenza non tradotta è una pronuncia di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 codice di rito, che è oramai impugnabile con ricorso per cassazione nelle sole ipotesi - implicanti valutazioni di natura soprattutto tecnico-giuridica - indicate dal comma 2-*bis* dell'art. 448 cod. proc. pen., ipotesi che sono state in gran parte affrontate nei ricorsi per cassazione in scrutinio proposti dai rispettivi difensori degli imputati.

A ciò si aggiunga che il ricorso per cassazione non è più proponibile personalmente a seguito della modifica intervenuta con la legge 103/17.

Se si considera poi che, come precisato da questa Corte nei casi in cui si è trovata ad affrontare la questione della mancata traduzione della sentenza emessa nei confronti di persona straniera, essa assume rilievo allorquando si tratta di imputato, alloglotta, che non conosca la lingua italiana (cfr. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 32057 del 21/06/2017, Rv. 270327 - 01) e che spetti in ogni caso esclusivamente all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevarla - stante la funzione servente della traduzione di tale specifico atto rispetto alla facoltà di proporre impugnazione - si potrebbe, semplicemente, concludere che nel caso di specie il motivo proposto sul punto dal solo difensore - che assume peraltro che l'imputato non ha avuto proprio contezza della sentenza - e senza allegazione di elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione, sia *tout court* inammissibile.

Ed invero, si è altresì affermato da una parte della giurisprudenza di questa Corte che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016 - dep. 09/05/2017, Zaroual e altro, Rv. 26998201) ovvero che può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, Sentenza n. 25276 del 06/04/2017 Rv. 270491 - 01); laddove nel caso di specie non solo non si è indicato quali prerogative difensive sarebbero state lese dalla

segnalata omissione (quale, ad esempio, la possibilità di farsi valere un determinato vizio e ciò vieppiù si sarebbe imposto tenuto conto, da un lato, dei limiti di impugnazione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 448 codice di rito e, dall'altro, dell'articolato contenuto dei ricorsi proposti che ben possono avere esaurito lo spazio impugnabile), ma non si è neppure, preliminarmente, addotta la mancata conoscenza della lingua italiana – circostanza che andava in premessa puntualizzata perché se è vero che la particolare disciplina dettata per i cittadini della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige prevede la possibilità di dichiarare la lingua madre, cui consegue la necessità di redigere gli atti nella lingua indicata, ciò non significa – trattandosi pur sempre di cittadino che risiede in territorio italiano - che lo stesso non conosca anche la lingua italiana; con la conseguenza che una siffatta circostanza, se non rileva ai fini della scelta della lingua processuale che è, in buona sostanza, rimessa alla valutazione dell'imputato, può assumere rilievo allorquando venga poi dedotta la nullità dell'atto non redatto nella lingua prescelta perché si tratta pur sempre di nullità che, secondo i principi nazionali e sovranazionali, trova il suo fondamento nella mancata comprensione dell'atto medesimo in quanto preclusiva del corretto esercizio del diritto di difesa, di talchè ove difetti tale ignoranza potrebbe non essere proprio ravvisabile alcuna nullità (nullità che sebbene sia definita assoluta dalla specifica normativa presuppone pur sempre che vi sia stata una lesione effettiva in conseguenza del mancato assolvimento dell'adempimento processuale previsto appunto a pena di nullità, la quale è certamente mancante ove l'imputato destinatario dell'atto ne abbia comunque compreso il contenuto perché conoscitore anche della lingua – non madre - in cui l'atto medesimo è stato redatto; evenienza che, peraltro, non è affatto esclusa dalle stesse regole di cui al D.P.R. 574/1988 che parla esclusivamente di dichiarazione della lingua madre, che può anche non intervenire, essendo essa estrinsecazione di un diritto il cui esercizio è espressamente rimesso – come per ogni diritto - alla parte - "Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata" -).

Sentenza che, peraltro, nel caso in scrutinio è stata tempestivamente impugnata dai rispettivi difensori - gli unici oramai legittimati a proporre ricorso per cassazione a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 comma 63 L.103/17 - con conseguente insussistenza di un interesse concreto a far valere detta nullità allo stato non rilevabile in mancanza di deduzioni specifiche che facciano quanto meno trapelare il *vulnus* che si è generato rispetto alle prerogative difensive riferibili all'imputato (allegazione che proprio per l'impossibilità di proporre il ricorso per cassazione personalmente vieppiù si sarebbe imposta, costituendo, peraltro, secondo l'orientamento suindicato di questa Corte, la rilevazione della violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza prerogativa dell'imputato).

Ciò diventa ancor più evidente se si considera che si è per altro verso affermato che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione

della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere così in termini l'imputato (cfr. *ex multis* Sez. 5 - , n. 10993 del 05/12/2019 Cc., dep. 01/04/2020, Rv. 278883 - 01; Sez. 5 - n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447 - 01 Sez. 2 - , n. 45408 del 17/10/2019 Rv. 277775 - 01); con la conseguenza che si tratta anche proprio di stabilire l'effettivo ambito operativo della nullità dedotta nel ricorso in scrutinio - che inficerebbe la sentenza non tradotta ai sensi dell'art. 18 del DPR cit. disposizione che però, a ben vedere, prevede genericamente e in maniera indistinta la nullità assoluta per una serie di ipotesi che non sono tra loro del tutto assimilabili (si pensi, ad esempio, alla mancata immediata traduzione delle testimonianze, assunte nella lingua dei testi, nella lingua indicata dall'imputato, integrante una vera e propria nullità che non può che ripercuotersi sugli atti successivi e sulla decisione finale, laddove nel caso della mancata traduzione della sentenza questa rimane valida nella sua essenza e nel contenuto non essendo affetta da alcun vizio che la riguardi direttamente, essendo la mancata traduzione, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, adempimento materiale successivo ed "estraneo" alla formazione di tale atto processuale) di talchè occorre comunque poi ricondurre ogni singola nullità indistintamente prevista dall'art. 18 a una delle ipotesi previste dal codice di procedura penale che come è noto prevede come nullità assolute unicamente quelle di cui all'art. 179 codice di rito derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore -; ne discende che la nullità assoluta prevista genericamente dall'art. 18 cit. si risolve, con riferimento alla sentenza non tradotta, più che in una invalidità della sentenza medesima che ne comporti la sua caducazione, nella possibilità da parte dell'imputato, che semplicemente non ha potuto apprezzarne il contenuto, di impugnarla *sine die*, fino a quando, cioè, non gli verrà resa nota nella lingua da lui dichiarata - ovviamente non con ricorso personale e pur sempre per motivi diversi da quelli già fatti valere coi ricorsi già proposti dai difensori.

La mancata traduzione non inficia di per sé la decisione e tale principio rimane valido anche in relazione all'ipotesi in cui si tratti di sentenza non tradotta ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. cit., perché la medesimezza della *ratio* e delle ragioni difensive sottese alla previsione normativa *ad hoc* in esso contenuta impone di adottare una interpretazione uniforme, che sia cioè identica per casi analoghi (interpretazione che garantisce . }

La mancata traduzione della sentenza anche nell'ipotesi in cui è stata emessa nei confronti di soggetto del Trentino Alto Adige che abbia dichiarato una lingua madre diversa da quella in cui la stessa è stata redatta non può quindi che incidere soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare, in prima persona, l'an ed il *quomodo* degli ulteriori sviluppi processuali.

L'omessa traduzione ha dunque quale unico effetto quello di sospendere o comunque dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile.

Ne consegue - in qualunque modo si voglia inquadrare la questione - l'infondatezza della inerente eccezione sollevata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 15 DPR 574/1988, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, modificato dall'art. 3 del d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124 e dall'art. 3 del d. lgs. 4 novembre 2015, n. 186.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come ha fatto rilevare anche il sostituto procuratore di questa Corte, risulta regolarmente notificato agli imputati - in conformità a quanto prescrive la norma in caso di mancato deposito della pronuncia nel termine previsto - l'avviso di deposito della sentenza redatto nella lingua dichiarata dai medesimi; circostanza questa che - oltre che ad incidere sulla stessa prospettazione della nullità eccepita col primo motivo essendo stato in definitiva l'imputato in tal modo già messo in condizione di chiedere la traduzione della sentenza redatta nella lingua diversa - rende in ogni caso palese che i motivi dedotti a sostegno della mancata decorrenza dei termini di impugnazione per la omessa comunicazione della sentenza sono manifestamente infondati, risultando adempiuto, a differenza di quanto si assume in ricorso, l'adempimento previsto dalla legge ai limitati fini della conoscenza dell'intervenuto deposito della sentenza.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, già alla stregua della lettura degli argomenti dedotti a sostegno della erronea qualificazione giuridica dei fatti, si coglie la palese inammissibilità della stessa prospettazione. Partendo dal presupposto che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. ogniquale volta il vizio dedotto relativamente all'erronea qualificazione giuridica del fatto emerga in modo chiaro ed inequivoco dall'esame dei capi di imputazione, dalla motivazione e dai motivi di ricorso, si assume che nel caso di specie il giudice avrebbe potuto e/o dovuto procedere ad una verifica in merito alla possibile diversa qualificazione giuridica del fatto in una delle ipotesi di minor gravità prevista dalle suindicate norme.

Si lamenta che nel provvedimento impugnato non vi è alcun elemento dal quale possa desumersi che il giudice di primo grado abbia valutato, ai fini della corretta qualificazione del fatto e dell'applicabilità delle fattispecie di bancarotta preferenziale, ovvero semplice, l'estinzione di singoli debiti, oppure uno dei requisiti indicati dall'art. 217 - elementi che pure avrebbe dovuto considerare, tanto più se si tiene conto del quadro indiziario frammentario e non di certo univoco risultante dal capo di imputazione.

Tale impostazione non si confronta minimamente con i principi affermati al riguardo da questa Corte.

Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. tra gli arresti più recenti, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901); dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 3, n.23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 8/01/2018, Rv. 272026; Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Rv. 271789; Sez. 3, n.34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n.39600 del 10/09/2015, Rv. 264766).

Tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre farsi precipuo riferimento, si osserva che alla stregua di esso e del tenore del provvedimento impugnato non balza affatto evidente che la qualificazione giuridica dei fatti operata nel caso di specie sia erronea; nè tanto meno si profila, neppure come possibile, la riconducibilità delle condotte alle ipotesi adombrate dal ricorrente - bancarotta preferenziale e bancarotta semplice - alla stregua degli elementi di fatto descritti nella contestazione e sui quali hanno peraltro fondato il loro accordo le stesse parti.

Ne discende che alcun obbligo di motivazione specifica incombeva sul giudice riguardo ai reati recepiti in sentenza senza operarsi alcuna riquilificazione giuridica, essendo peraltro palmare la corrispondenza in relazione ad essi tra fatti oggetto di contestazione e fattispecie astratta contestata.

1.4. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile, costituendo la riduzione per la scelta del rito il frutto della concorde determinazione delle parti che hanno inteso quantificare, anche attraverso di essa, la pena finale nei termini sopra indicati.

Tale valutazione non è sindacabile in questa sede né potendosi rilevare al riguardo il vizio argomentativo indicato nei ricorsi, in mancanza di una discrezionalità imputabile al giudice rispetto a tale punto della decisione. Il giudice ha inteso recepire l'accordo delle parti anche *in parte qua*, ritenendo evidentemente congrua la pena nel suo complesso - tant'è che così si esprimeva al riguardo - ; laddove non lo avesse invece condiviso avrebbe dovuto, allora, sì certamente indicare le ragioni del rigetto.

2. Deve concludersi, pertanto, per il rigetto del ricorso, essendo infondato il primo motivo e risultando nel resto esso proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge o manifestamente infondati, a cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20.10.2020.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa



Il Presidente

Eduardo De Gregorio

